

Il giorno 27 dicembre 2011 nella sede della Giunta Regionale della Campania sono presenti l'Assessore al lavoro, Prof. Avv. Severino Nappi, quale coordinatore della cabina di regia per la gestione delle crisi industriali e dei processi di sviluppo, assistito dal dott. Maurizio Papagno, per l'ANAV dott. Simone Spinosa, per Confindustria Campania dott. Gerardo Buonocore, per FITTEL, dott. Giuseppe Vitolo, i segretari confederali e categoriali regionali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali Regionali e Territoriali CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL,.

Oggetto: Crisi Regionale del trasporto; normativa contrattazione 2° livello aziende a capitale privato del t.p.l.

PREMESSA

L'esigenza di riprogrammare l'intero settore delle politiche del lavoro e dei servizi anche sociali riguarda, fra gli altri, il comparto del trasporto pubblico locale che si trova nella condizione di verificare con quali assetti societari e con quale efficienza può mantenere il livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti.

Ulteriori elementi di innovazione derivano dalla normativa comunitaria che impone un regime di concorrenza per l'erogazione dei servizi. A questo proposito nell'ambito del quadro di riferimento delle politiche finanziarie nazionali destinate al settore, la Regione Campania provvederà reperire la massime risorse possibili da destinare al TPL.

La Regione Campania si appresta a realizzare, un processo di efficientamento che, già nel breve periodo, inizi a garantire riduzione dei costi e razionalizzazione delle attività, mentre nel medio periodo sia in grado di offrire servizi più adeguati alla domanda, e condizioni di viaggio più confortevoli.

La Regione Campania attraverso quello che sarà la riorganizzazione anche normativa del sistema del t.p.l. fondata su bacini unici di ambito provinciale o regionale e il ricorso a procedure di evidenza pubblica nell'assegnazione dei servizi, fermo restando la necessità di regole che garantiscano la clausola sociale, si avvia a innovare radicalmente il settore introducendo elementi di innovazione destinati a migliorare qualità e resa dei servizi.

In particolare, le parti sono consapevoli della stretta relazione esistente fra i servizi di mobilità e lo sviluppo del territorio e per questo sono coralmente impegnate a porre in atto tutte le azioni

necessarie affinché il trasporto pubblico locale campano, reso più efficiente, possa rappresentare un riferimento, anche sul piano delle politiche del lavoro e dello sviluppo, per l'intero Paese.

Il percorso avviato con la procedura prevista dall'art. 36 della L.R. 14/2009 rappresenta concreta applicazione dell'intesa raggiunta dalla Regione con le parti sociali col "Contratto Campania", valorizzando gli strumenti della contrattazione territoriale e del coinvolgimento della filiera istituzionale nell'approccio alle vicende del lavoro e dello sviluppo della Campania.

#### CONSIDERATO

- Che in data 28 ottobre 2011 è stata formalmente accertata la sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale nel settore del TPL con la conseguente apertura delle procedure di cui all'art. 36 della legge Regionale 14/2009;
- Che le parti hanno convenuto sull'opportunità di utilizzare gli strumenti normativi, legislativi e contrattuali in essere, per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo del personale esuberante a seguito di riduzione e/o razionalizzazione del servizio e per avviare un percorso di rilancio dell'intero comparto basato anche sull'efficientamento dell'organizzazione del lavoro;
- Che la Regione Campania ha confermato la propria disponibilità ad individuare idonee soluzioni normative per sostenere i dipendenti che dovessero risultare in esubero per effetto della razionalizzazione e riorganizzazione del servizio di T.P.L. .
- Che a tale scopo è stata prevista l'istituzione di un Fondo regionale che, con una dotazione iniziale di 15.000.000 di Euro, potrà essere integrato da fondi rivenienti anche dagli enti locali e dalle aziende.
- Che in data 16.12.2011 tra la Regione Campania e le Associazioni datoriali, l'EAV e le OO.SS. confederali è stato siglato accordo regionale in materia di contrattazione collettiva di 2° livello.

#### TANTO PREMESSO

le parti, come costituite, concordano quanto segue:

#### Art. 1

L'accordo regionale sulla costituzione del fondo regionale del T.P.L. sottoscritto tra le parti sociali e la Regione Campania in data 28/11/2011 costituisce parte integrante della presente intesa e trova applicazione nei confronti delle imprese del TPL.

#### Art. 2

Anche allo scopo di facilitare i processi di progressiva riorganizzazione delle società esercenti il trasporto pubblico locale e pervenire alla individuazione di un costo del lavoro omogeneo nel comparto pubblico che sia funzionale a facilitare anche la mobilità interaziendale e/o endosettoriale e la riconversione e la riqualificazione del personale, si conviene, in coerenza con l'art.3 CCNL 27/11/2000, che, a partire dall'1/1/2012, per i lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo la struttura della retribuzione mensile, di cui al richiamato art.3, distinta per parametri retributivi, resti articolata nelle seguenti voci:

- a) retribuzione tabellare;
- b) ex indennità di contingenza;
- c) aumenti periodici di anzianità;
- d) importi del T.D.R. (trattamento distintivo della retribuzione);
- e) indennità di mensa;
- f) indennità di funzione per i quadri;
- g) competenze accessorie unificate;
- h) trattamenti sostitutivi;
- i) "assegno ad personam", eventualmente spettante in base a norme di legge, di regolamento o di accordi e trattamenti comprensivi della indennità di carica, superminimi individuali e di funzione, corrisposte per effetto di accordi di secondo livello, al personale in servizio alla data di stipula del presente accordo.

Tale voce retributiva rappresenta parte integrante della retribuzione e rimarrà invariata negli attuali importi.

L'entità della voce "assegno ad personam" di cui alla lett. i) del precedente capoverso è costituita dalla differenza tra l'entità del trattamento economico complessivamente goduto in forza delle previsioni del CCNL, spettante in relazione a ciascun parametro di inquadramento, e quelli erogati dalle singole aziende.

Detti elementi retributivi costituiscono la retribuzione normale e sono corrisposti per 14 mensilità. Gli stessi rimarranno invariati negli attuali importi salvo quelli che saranno adeguati per effetto della contrattazione collettiva nazionale.

### Art. 3

In ragione dell'adozione del cennato processo di omogeneizzazione del costo del lavoro a partire dal 31/12/2011 cessano di avere efficacia gli accordi di II livello vigenti nelle aziende del t.p.l. e le

conseguenti disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale.

Nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti, ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo saranno garantite condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento. Allo scopo, a partire dall'1/1/2012, sarà erogata in favore di tali lavoratori un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale determinerà - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/o alla presenza - in misura equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore. Tale indennità verrà determinata in cifra fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e sarà utile ai soli fini del computo del t.f.r..

Per le aziende che operano nel comparto sotto forma di gruppi societari, e nei processi di aggregazione l'importo dell'indennità introdotta dal presente articolo sarà determinato in misura corrispondente al trattamento economico complessivamente inferiore fra quelli corrisposti dalle aziende stesse. Le eventuali differenze economiche derivanti dal predetto trattamento saranno corrisposte, al personale avente titolo, con un'ulteriore indennità perequativa e compensativa legata alla prestazione. Per i nuovi assunti l'indennità perequativa e compensativa potrà essere oggetto di confronto nell'ambito di future negoziazioni di secondo livello.


#### Art. 4

Al fine di favorire il superamento dello stato di crisi del settore ed i relativi processi di riorganizzazione ed efficientamento le parti ribadiscono che verranno adottati, anche con il sostegno economico garantito dal Fondo regionale T.P.L., i seguenti strumenti:

a) percorsi di formazione del personale. Tale strumento è elemento prioritario nei processi di riorganizzazione delle aziende e dovrà prevedere il coinvolgimento sindacale nei processi di riconversione del personale.

b) contratto di solidarietà difensivo per imprese non sottoposte a CIG con integrazione del reddito da parte del Fondo per l'occupazione di cui D.lgs. 148/93 . Detto contratto dovrà essere concordato a livello aziendale con le finalità di evitare la contrazione dei livelli occupazionali attraverso una diminuzione dell'orario di lavoro dei lavoratori occupati. La perdita della retribuzione, come conseguenza dell'accordo sulla riduzione di orario, sarà compensata, sotto forma di integrazione salariale, anche attraverso un contributo del Fondo Regionale del TPL con copertura contributiva.

In ogni caso le parti convengono che alla scadenza dei contratti di solidarietà posti in essere e con l'esaurimento delle risorse stanziare a tale titolo dal Fondo di sostegno regionale al TPL per i



lavoratori ai quali è stato applicato detto ammortizzatore sociale dovranno trovare, nell'ambito del TPL regionale, un'adeguata utilizzazione .

c) esodo incentivato per i lavoratori in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, che sarà commisurato in tre mensilità lorde (tre dodicesimi della "retribuzione normale" annua, come previsto dall'art. 3 del C.C.N.L. 27/11/2000, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità) per ogni anno mancante al compimento del requisito necessario all'accesso alla pensione di vecchiaia, fino ad un massimo di 18 mensilità. Il periodo preso a base di calcolo sarà compreso tra la data della fine del rapporto di lavoro e quella del compimento del requisito per l'accesso alla pensione di vecchiaia; le frazioni di anno saranno calcolate proporzionalmente e le somme derivanti dalla incentivazione saranno erogate previa sottoscrizione di verbale di conciliazione. L'erogazione delle somme relative all'incentivo all'esodo avverrà con il primo cedolino utile a partire dal 180° giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il medesimo meccanismo troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori disponibili a mobilità su base volontaria. Per questi ultimi lavoratori, le aziende potranno integrare su base volontaria l'importo dell'esodo incentivante. In ogni caso, l'accettazione delle domande avverrà sulla base delle esigenze organizzative aziendali.

d) mobilità endosettoriale e interaziendale (pubblico/privato), attraverso appositi bandi, la cui gestione è affidata all'ARLAS ed all'ACAM. Le modalità operative di detta mobilità saranno oggetto di confronto fra le associazioni di categoria datoriali e dei lavoratori. Detto strumento è elemento prioritario nei processi di riorganizzazione delle aziende.

e) l'efficientamento del sistema anche attraverso la riorganizzazione dei servizi con l'individuazione dei bacini e l'integrazione ferro/gomma. A tal fine dovrà essere convocato un tavolo regionale presenti le province ed i comuni capoluogo.

#### Art. 5


Costituisce strumento di sostegno per il rilancio del comparto del TPL della Campania anche l'adozione da parte delle singole aziende, previo confronto con le organizzazioni sindacali, di piani di riorganizzazione aziendale, efficientamento e saturazione graduale delle prestazioni ai sensi dell'art.8 del CCNL 25/07/1997 e dell'art. 6 A.N. 27/11/2000, con particolare riferimento alle lettere b) e c).



In presenza di effettivi recuperi di produttività le aziende erogheranno al proprio personale, a consuntivo, un premio di risultato nei modi e termini previsti dall'art. 6 dell'A.N. 25/7/1997.

#### Art. 6

I principi ispiratori del presente accordo troveranno accoglimento nei bandi di gara che gli enti locali bandiranno per gli affidamenti dei servizi.

In relazione a quanto previsto dall'art.5 l'attuazione dei principi introdotti col presente verbale, verrà assicurata nell'ambito della contrattazione aziendale. Ai fini di una verifica sulla relativa congruità gli accordi aziendali verranno inviati all'ARLAS ed all' ACAM. Condotte difformi non consentiranno di accedere al costituendo fondo di dotazione regionale.

  
Geri  
Eusebio  
Mauri

  
  
Pellegrino  
FIC-CGIL  
  
Fede  
CGIL  
  
Gallo  
  
Mancuso  
  
Fiorini  
  
Mancuso  
  
Mancuso



*Giunta Regionale della Campania  
Cabina di Regia per la gestione delle crisi e dei  
processi di sviluppo della Regione*

Con riferimento all'accordo oggi sottoscritto in materia di normativa contrattuale di 2° livello per le aziende a capitale privato del TPL, le parti precisano e si danno reciprocamente atto che, fermo restando integralmente il contenuto dell'art. 3 di tale accordo, l'indennità ivi prevista dovrà essere erogata in modo da consentire alle aziende di usufruire di tutte le agevolazioni fiscali e contributive che la legge in materia consente.

Napoli, 27/11/14

  
UCI Turbini  
FILI-CGIL  
CIRCC  
TAISA  
Crispino  
Crispino  
Crispino